



# CITTA' DI RAGUSA

*Ordinanza Sindacale numero 597*

*Data di registrazione 01/06/2022*

**OGGETTO:** Interventi di manutenzione dei suoli agricoli e delle aree verdi e disciplina della combustione di materiali agricoli derivanti da sfalci, potature e ripuliture.

**SETTORE 05 POLITICHE AMBIENTALI - ENERGETICHE E DEL VERDE PUBBLICO-  
MOBILITÀ E PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI CIMITERIALI**

**Considerato** che è da regolare l'attività di combustione dei materiali agricoli derivanti da sfalci, potature e ripuliture in loco, in special modo nel periodo estivo per evidenti ragioni di massimo rischio incendi, nonché, al fine di mitigare i rischi mediante ripulitura dei suoli dalla vegetazione spontanea, sterpaglie e materiale infiammabile.

**Visto** il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 91/Gab del 18/06/2010;

**Visto** il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 117/Gab del 21/07/2011, che modifica gli artt. 1 e 2 del suddetto D.A. n. 91/Gab del 18/06/2010;

**Premesso** che ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c) del D.lgs. 1/2018 (ex art. 15 della L.225/92 e s. m. e i.), il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;

**Vista** l'ordinanza n. 704/C.S. del 25.06.2013 del Commissario Straordinario;

**Vista** l'ordinanza sindacale n. 397 del 15/04/2015;

**Vista** l'ordinanza sindacale n. 303 del 08/05/2018;

**Vista** la L.R. n. 16 del 06.04.1996 e s.m.i. con la quale si predispone la prevenzione e la lotta agli incendi della vegetazione;

**Vista** la Legge nazionale n. 353 del 21.11.2000 "Legge-Quadro in materia di incendi boschivi", con la quale si emanano disposizioni finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale;

**Visti** gli artt. 17, 57 e 59 del R. Decreto 18.06.1931 n° 773 (T.U.L.P.S.);

**Visto** l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con Delibera C.C. n° 64 del 30.10.97;

**Visto** l'art. 1 comma 5 dell'O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007;

**Visto** l'art. 182 comma 6-bis del Decreto Lgs n° 152 del 03/04/2006, introdotto dall'art. 14 comma 8 della Legge 116/2014 di conversione del D.L. del 24/06/2014 n. 91 il quale recita: *“Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo di cui all'art. 185, comma 1 lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”*;

**Visto** il vigente strumento urbanistico, approvato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con D. Dir. del 24/02/2006 n. 120;

**Vista** la definizione dell'ISTAT di “centro abitato” tratta dalla *descrizione dei dati geografici e della variabili censuarie per le sezioni di censimento anni 1999, 2001, e 2011*, disponibile nel proprio sito istituzionale che di seguito si trascrive: *“Aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. I luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, devono essere considerati come centri abitati”*.

**Vista** la definizione di *Metro Sterò*: *l'unità di volume apparente (comprendente il legno e gli spazi vuoti) corrispondente ad una catasta di 1 m<sup>3</sup>*;

**Vista** la direttiva sulle attività da porre in essere per la prevenzione ed il contrasto del rischio incendi boschivi e di interfaccia del Dipartimento Regionale Protezione Civile – Direzione Generale prot. n. 20310/DG/DRPC Sicilia del 26/04/2018;

**Vista** la Direttiva n° 2008/98/CE recepita dal D.Lgs n° 205 del 3.12.2010 il cui art. 11 modificando l'art. 184 del D.Lgs n° 152/06 e rifacendosi all'allegato D dello stesso D.lgs., include nell'elenco dei rifiuti anche quelli prodotti dall'agricoltura per la quale si deve prevedere lo smaltimento in discarica;

**Visti** gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del C.P.;

**Visto** il D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e, in particolare, l'art. 54 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

**Visto** il Piano di Protezione Civile del Comune di Ragusa approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47/2013 il quale contiene la componente del Rischio Incendi di interfaccia;

**Considerato** che, le condizioni climatiche del periodo, nonché la vegetazione spontanea secca presenti nei fondi, favoriscono, oltre al rischio di incendi, anche il proliferare di zanzare, zecche, topi e parassiti vari, con ripercussione sulla salute e l'igiene pubblica;

**Che** le anzidette condizioni sono aggravate da uno stato di degrado e di incuria di quelle aree, su cui i legittimi proprietari o i possessori a qualsiasi titolo non hanno provveduto all'estirpazione della vegetazione spontanea secca e alla bonifica dei rifiuti accumulati in maniera incontrollata nei propri terreni, con particolare riferimento per i fondi in prossimità dei centri abitati e delle aree boschive.

**Attesa** la necessità che i proprietari o i conduttori dei fondi, specie quelli incolti, attuino periodicamente la pulizia dei propri terreni, curando, con maggiore attenzione, le parti in prossimità alle sedi stradali, ai centri e nuclei abitati, alle aree boschive e agli spazi e aree pubbliche;

**Ritenuto** indispensabile adottare tutti i provvedimenti necessari per la prevenzione degli incendi, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, l'ecosistema ambientale e le infrastrutture pubbliche e private, dagli incendi che potrebbero verificarsi a causa di uno stato di abbandono dei terreni su cui insistono vegetazione spontanea secca e materiali depositati in maniera incontrollata;

**Ritenuto necessario** intervenire con l'emissione di ordinanza sindacale volta alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica e privata incolumità e dell'ambiente;

**Visti** gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

**Visto** il D.L.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii;

**Visto** il D.L.vo n° 152 del 03/04/2006;

**Vista** L'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana contingibile e urgente n 10 del 16/01/2021;

**Viste** le Leggi Nazionali e Regionali che regolamentano il Settore;

## **ORDINA**

### **Art. 1 – Manutenzione dei suoli agricoli ed aree verdi anche all'interno dell'abitato**

Entro il 15 giugno 2022 le persone fisiche e giuridiche che detengono, a qualsiasi titolo terreni pubblici e privati in tutto il territorio comunale, di procedere e mantenere in perfetto stato di pulizia di suoli, giardini ed aree verdi ovunque ubicati, anche all'interno dell'abitato cittadino mediante interventi idonei a mantenerli sgombri da vegetazione secca e residui legnosi ed hanno l'obbligo, entro la stessa data, di provvedere al decespugliamento ed alla ripulitura e messa a nudo dei soprasuoli, nonché alla rimozione dei residui vegetali, sterpaglie, foglie secche, tronchi, rami e materiale legnosi in genere, prodotti dai lavori di cui trattasi, nel rispetto della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti, con particolare attenzione per:

- a) I boschi, di qualsiasi tipo ed essenza, comprese le macchie mediterranee nei limiti dei vincoli di tutela ricadenti nel territorio;
- b) I terreni, anche quando recintati e limitrofi alle aree boschive ed agli insediamenti abitativi;
- c) I giardini privati di case e ville che interessano tutto il territorio comunale, ivi comprese le siepi che occupano la sede stradale e/o i marciapiedi;
- d) I terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali con la costante pulizia e l'eliminazione della vegetazione secca, effettuando apposite fasce tagliafuoco non inferiori a mt. 10 di larghezza per tutta la lunghezza del fronte.

ai proprietari, o chi per essi, di aree libere non ancora edificate all'interno del perimetro urbano di provvedere:

- alla recinzione dell'intero perimetro delle aree libere al fine di impedirne l'accesso a chiunque;
- alla costante pulizia ed eliminazione della vegetazione secca e della sterpaglia intorno ai fabbricati, agli impianti e ai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10;
- alla immediata rimozione, a proprie spese, di rifiuti di qualsiasi natura e provenienza ivi depositati a norma di legge, nonché di arbusti, sterpaglie e quant'altro possa causare pericolo di incendi, di sporcizia o di habitat per roditori, parassiti, insetti, etc..
- Qualora venga accertata la presenza nei propri terreni di ratti o parassiti in genere o di rifiuti, i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo delle aree interessate dovranno procedere alla disinfestazione, pulizia e bonifica, ai fini della salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, fermo restando a loro carico la responsabilità di attivare tutti gli accorgimenti per scongiurare eventuali inneschi o propagazione di incendi o pericoli di inquinamento.

## **Art. 2 – Disciplina della combustione e di materiali agricoli**

Al fine dell'applicazione della presente ordinanza, si intende quanto segue:

### **AREE PROTETTE**

Le aree protette sono quelle delle Riserve Naturali "Foce Irmínio e Pino d'Aleppo" di cui alla L.R. 98/81, sono aree protette altresì i *Siti di Interesse Comunitario (SIC)* esistenti nel territorio comunale "Cava Randello Passo Marinaro" codice ITA080006 "Punta Braccetto e C.da Cammarana" codice ITA080004 "Foce del Fiume Irmínio" codice ITA080001 "Alto Corso del Fiume Irmínio" codice ITA080002 "Vallata del Fiume Ippari" codice ITA080003;

### **PERIMETRAZIONE DELLE AREE PROTETTE**

Le perimetrazioni delle aree protette, di cui al precedente punto, sono quelle risultanti dai decreti regionali di istituzione e, relativamente alle riserve naturali di cui alla L.R. 98/81 che comprendono sia le riserve che le pre-riserve rilevabili anche dal geoportale accessibile dal sito istituzionale dell'Ente mediante il seguente link: <http://www.comune.ragusa.sitr.it/h163/gfmaplet/jml/> ;

### **PERIMETRAZIONE DELLE AREE BOScate**

Le perimetrazioni delle aree boscate sono quelle che risultano nelle planimetrie ufficiali consultabili presso gli enti competenti, *in primis* L'Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Ragusa e l'Azienda Regionale delle Foreste demaniali rilevabili inoltre dal geoportale accessibile dal sito istituzionale dell'Ente mediante il seguente link: <http://www.comune.ragusa.sitr.it/h163/gfmaplet/jml/> ;

### **PERIMETRAZIONE ABITATO**

La perimetrazione dell'abitato ricomprende le Z.T.O. A-B-C-D, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, così come individuate nel PRG del 1974 e successive variazioni introdotte dallo strumento di pianificazione territoriale approvato con D. Dir. del 24/02/2006 n. 120. Le suddette aree includono: il centro abitato di Ragusa, la frazione di Marina di Ragusa, San Giacomo, Punta Braccetto, le varianti approvate per i P.E.E.P. di cui al D. DG. del 10/07/2009 n. 725 e gli agglomerati, del P.P.R.U. di cui D. DG. del 15/12/2011 n. 934 di variante al PRG, denominati: Gaddimeli nord - Gaddimeli est - Gaddimeli Ovest - Marina di Ragusa - Castellana Nave - Mangiabove Cerasa Cerasela - Principe - Gattocorbino Spatola Camemi - Serramontone Montagnella - Eredità 1° e 2° - Piana Matarazzi 1 - Piana Matarazzi 2 Fortugneddo Cimillà - Trebastoni 1 e 2 - Cisternazzi Fallira - Monterenna Pozzillo Serragarofalo - Palazzo Uccelli - Poggio del Sole - Bruschè Serralinena - Patro Scassale - Pozzi Serralinena - Monachella 1, 2 Bettafilava - Conservatore - Trecasuzze;

Nel territorio del Comune di Ragusa è sempre vitato durante tutto il corso dell'anno procedere alla combustione di materiale agricolo e forestale derivanti da sfalci, potature e puliture in loco nelle seguenti aree del territorio:

All'interno dei centri abitati come perimetrato al punto precedente;

All'interno dei boschi e delle aree protette;

All'interno delle fasce di rispetto dei boschi e delle aree protette per un buffer di metri 200 dai margini esterni;

E' inoltre vietato:

- dare fuoco alle stoppie e alle erbacce, ordinanza sindacale n. 397 del 15/04/2015;
- lanciare mozziconi di sigarette da veicoli in circolazione, al fine di scongiurare possibili incendi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi o in terreni cespugliati;
- usare motori, fornelli e simili che producono faville o braci nei boschi o terreni cespugliati;
- compiere ogni altra operazione che possa creare un pericolo immediato di incendio;
- bruciare residui provenienti dal ciclo di attività produttiva quali materiali plastici, polistirolo, scarti vegetali e quant'altro, costituenti rifiuti ai sensi del D.L.vo n° 152/06 s.m.i..

Fermo restando i divieti indicati in precedenza, connessi alla zonizzazione del territorio e non alle condizioni climatiche o stagionali, la combustione di residui vegetati agricoli è sempre vietata nell'intero territorio comunale nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre del corrente anno.

Nelle zone "C e D" del vigente strumento di pianificazione territoriale, purché esterne alle fasce di rispetto delle aree boscate e delle aree protette, la combustione di residui vegetali da effettuarsi sempre secondo le modalità già espresse (limitazioni di volume in ragione dell'ampiezza del fondo e di periodo dell'anno), è ammessa soltanto in idonei focolai protetti in punti del fondo distanti da reti di distribuzioni di energia.

Nelle altre aree del territorio comunale esterne al perimetro dell'abitato, ai boschi ed alle aree protette, durante i periodi dell'anno nei quali la pratica è ammissibile, per la normativa richiamata in preambolo, per ciò che attiene la combustione di materiali derivanti da sfalci, potature e ripuliture in loco questa è ammessa tassativamente in assenza di vento ed in orari antimariane comprese tra l'alba e le ore 10,00 (dieci) del mattino, ovvero tra l'alba e le 11,00 (undici) del mattino soltanto nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio.

E' nella diretta responsabilità dei proprietari e dei conduttori dei terreni, nonché degli esecutori materiali degli interventi di combustione dei residui vegetali, programmare attentamente le attività di accensione e di controllo dei fuochi ed effettuare la necessaria vigilanza durante le operazioni, anche avvalendosi di collaboratori di fiducia competenti nell'adottare tutte le preventive precauzioni per il controllo dei fuochi e limitare ogni possibile conseguenza indesiderata che possa generare fonte di pericolo.

Gli stessi proprietari, conduttori dei terreni ed esecutori materiali degli interventi di combustione dovranno accertare le previsioni meteo in fase di programmazione dei lavori e le effettive condizioni al momento dell'esecuzione prima di procedere all'avvio delle attività. A tale scopo si segnalano i seguenti siti istituzionale:

Dipartimento Protezione Civile nazionale: [www.protezionecivile.gov.it](http://www.protezionecivile.gov.it)

Dipartimento Regionale Protezione Civile: [www.regionale.sicilia.it/presidenza/protezionecivile](http://www.regionale.sicilia.it/presidenza/protezionecivile)

Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano [www.sias.regione.sicilia](http://www.sias.regione.sicilia)

Servizio Meteorologico Aeronautica Militare [www.meteoam.it](http://www.meteoam.it)

*La combustione dei residui vegetali è ammessa soltanto per materiali provenienti dal fondo ove il materiale di combustione non supera i 3 (tre) metri steri al giorno per ettaro di terreno, in piccoli cumuli purché lontano da immobili residenziali, fabbricati rurali, ovvero edifici utilizzati a scopo produttivo di qualunque genere, necessita inoltre accertarsi che dette operazioni siano sufficientemente distanti da reti di distribuzione di energia elettrica e gas, ovvero da qualunque altra fonte combustibile, avendo cura di dotarsi degli strumenti necessari per l'eventuale spegnimento urgente del fuoco (vedasi estintori, punti d'acqua ecc.)*

*Non è ammessa la combustione di residui vegetali provenienti da altri fondi, ancorché vicini o contigui, anche se inferiori al volume massimo consentito.*

Pertanto, gli sfalci di potatura, le paglie, le sterpaglie e le erbacce derivanti dalla pulizia dei terreni agricoli e il materiale forestale naturale possono essere inceneriti, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, ma esclusivamente nel luogo dove i medesimi sono stati prodotti. La norma in questione, che rappresenta una deroga alla gestione dei rifiuti, definisce l'abbruciamento dei residui vegetali come normale pratica agricola, al fine del reimpiego del materiale come concimante o ammendante e, pertanto, tali operazioni sono sottratte alla normativa sui rifiuti.

Le predette operazioni potranno essere svolte come di seguito descritte:

- nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalle Regione, dal 15 luglio - 15 settembre, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;
- nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 luglio e tra il 16 settembre e il 15 ottobre, le suddette operazioni devono essere effettuate ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;
- quest'Amministrazione potrà sospendere, differire o vietare l'incenerimento del materiale vegetale e forestale naturale qualora ricorrano condizioni ambientali non favorevoli che potrebbero arrecare rischi per la pubblica incolumità;
- chiunque violi, anche una delle superiori prescrizioni, sarà punito con la sanzione penale prevista dall'art. 256 del D. Lgs. n.152/2006, per smaltimento illecito di rifiuti e verrà deferito alla competente Autorità Giudiziaria. Chiunque avvista un incendio nel territorio comunale dell'obbligo di avvisare immediatamente i seguenti Enti: CORPO FORESTALE, VIGILI DEL FUOCO attraverso il Numero Unico di Emergenza 112 o la POLIZIA MUNICIPALE AL N° 0932 676771

### **Art. 3 – Disposizioni generali**

*Chiunque si accorga di incendi in corso, anche se nella fase iniziale, è tenuto a segnalarli ai numeri 115 dei Vigili del Fuoco, 1515 del Corpo forestale e 0932/676771 del Comando DI Polizia Municipale, nello specifico:*

- Qualora gli organi di Polizia, accertino nel corso dell'attività di controllo, violazioni alle disposizioni impartite con la presente ordinanza, i soggetti inadempienti saranno ritenuti direttamente responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare a persone e/o beni mobili e immobili e saranno denunciati alla competente A.G. ai sensi degli artt. 449 e 650 C.P. e delle norme vigenti in materia, nonché, in via sostitutiva, si procederà con l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie con rivalsa delle spese sostenute a carico dei trasgressori;
- Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che non ottemperano alle disposizioni sopra impartite di recinzione, pulizia, scerbamento, decespugliamento, disinfestazione delle aree di competenza, saranno passibili di sanzione amministrativa pecuniaria, come previsto dall'art. 10 comma 6 della Legge n. 353/2000, per un importo minimo di € 1.033,00 fino ad un massimo di € 10.333,00. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga ad una delle categorie descritte all'articolo 7 commi 3 e 6;
- I soggetti titolari di aziende agricole dediti alla coltivazione di prodotti orticoli, in serra e in campo aperto operanti nel territorio comunale, le cui coltivazioni risultino infette da insetti fitofagi come da nota Prot. n° 760/2012 dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, dichiarate tali con specifica relazione redatta da tecnico allo scopo abilitato, **in deroga alle disposizioni vigenti**, potranno effettuare l'incenerimento dei residui vegetali derivanti dal ciclo di lavorazione aziendale, privati dei laccioli di plastica, **previa specifica richiesta e successiva Ordinanza Sindacale**;

*Il Comando di Polizia Municipale, nell'abito delle attività istituzionali di controllo del territorio, vigilerà per l'osservanza della presente ordinanza.*

*La presente ordinanza sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio dalla data di emissione per tutto il periodo estivo, fino al 22 settembre del corrente anno.*

*Ferma restando la pubblicazione all'Albo pretorio, su segnalazione dell'Ufficio Stampa del Comune, la presente ordinanza sarà pubblicata tra gli avvisi istituzionali nel sito ufficiale dell'Ente fino al 22 settembre del corrente anno.*

*La direzione della Protezione Civile, tramite l'Ufficio Agricoltura, provvederà all'invio della presente ordinanza alle associazioni di categoria degli agricoltori e degli allevatori, nonché agli Enti con competenza specifica in agricoltura, con l'invito ad esporre il provvedimento presso le rispettive sedi ed inoltrarlo agli interessati.*

*La presente ordinanza, a cura delle Direzione della Protezione Civile, sarà trasmessa a tutte le Direzioni comunali. Sarà altresì inviata alle Forze dell'Ordine affinché, nell'ambito delle attività istituzionali, esercitino attività di vigilanza, nonché, per quanto di competenza a:*

*Prefettura di Ragusa*

*Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa*

*Dipartimento Regionale Aziendale Forestale Demaniali – Palermo*

*Libero Consorzio Comunale di Ragusa*

*Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio S 08*

*Ispettorato Provinciale Agricoltura di Ragusa*

*Consorzio di Bonifica*

*Ente gestore delle riserve naturali*

*Tutti coloro ai quali perviene l'ordinanza sono invitati a renderla pubblica attraverso l'esposizione nei propri albi e bacheche informative, per la sua massima divulgazione.*

*Si attesta:*

*La regolarità e la correttezza del provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del d.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;*

*Che in merito al presentante atto non vi è conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 della Legge della Regione Siciliana del 21/05/2019 n. 7 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013;*

*Si da atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e, pertanto, non comporta la necessità di regolarità contabile.*

*Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale dell'Ente alla voce "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Atti Amministrativi" categoria "Ordinanze Sindacali" e nella relativa sezione "Aree Tematiche" della Protezione Civile e, trasmessa, per opportuna conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale.*

## **INCARICA**

Il Comando di Polizia Municipale, i Tecnici della Protezione Civile, i Tecnici del Servizio Ambientale, dei controlli per la corretta applicazione della presente ordinanza, autorizza gli uffici preposti a provvedere, in via sostitutiva, alle opere necessarie, qualora si accertino pericoli per la privata e pubblica incolumità.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento che sostituisce ogni altra precedente ordinanza emessa non compatibile con la presente.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento  
Domenico Buonisi

Sindaco  
CASSI' GIUSEPPE / InfoCamere S.C.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)